

CAMERA DEI DEPUTATI N. 237

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PENAZZATO, BERSANI, BUTTÈ, REPOSSI, BIASUTTI, COLOMBO VITTORINO,
GERBINO, RAMPA, BIANCHI FORTUNATO, BIANCHI GERARDO, BUZZI,
CIBOTTO, FRUNZIO, ISGRÒ, PATRINI, AMATUCCI, CERVONE**

Presentata il 2 agosto 1958

Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente legge intende recare un modesto ma non trascurabile contributo al progredire dei lavoratori — così caratteristico del nostro tempo — e alla loro più consapevole partecipazione allo sviluppo della civiltà democratica.

Alla base di questa feconda evoluzione sta l'esigenza di una adeguata formazione morale e sociale e non solo tecnico-professionale.

Il nostro sistema scolastico non ha fin qui offerto la possibilità di una sufficiente formazione di base; cosicché si devono moltiplicare le iniziative per una migliore formazione in età successiva a quella scolastica. D'altronde, anche le felici prospettive di una sollecita riforma dell'ordinamento scolastico, che hanno trovato concreta espressione nel programma di governo che ha aperto l'attuale legislatura, non pretendendo di esaurire completamente il problema, perché la formazione dei lavoratori, come di tutti i cittadini, non riguarda solo l'età scolastica ma si estende anche all'età adulta, per un costante aggiornamento e sviluppo culturale, salda premessa di ogni consapevole impegno d'azione.

Questa più larga formazione dei lavoratori, pur senza restringersi alle sole attività cultu-

rali e di studio, le esige in numero crescente e in sempre più controllata aderenza.

Esse nascono soprattutto dalla iniziativa delle organizzazioni dei lavoratori o di istituzioni di cultura particolarmente sensibili ai problemi della formazione culturale, sociale e politica dei lavoratori.

Vi sono non poche difficoltà all'espandersi di simili iniziative e alla possibilità che, se non tutti, almeno i migliori tra i lavoratori ne usufruiscano.

Una difficoltà notevole è la mancanza di tempo a disposizione, perché i lavoratori non sono liberi di frequentare corsi residenziali o sessioni di studio che durante le ferie ordinarie.

Ma non è possibile concentrare in un periodo di poche settimane tutte le iniziative culturali, mentre, d'altra parte, non sarebbe nemmeno opportuno sottrarre stabilmente i lavoratori che desiderano migliorarsi al necessario riposo feriale e al più sereno e disteso contatto con le famiglie.

Sembra ai proponenti che sia possibile trovare una soluzione introducendo la possibilità di usufruire di un periodo di ferie, non retribuite, per dedicarle alla formazione culturale e sociale.

Un simile congedo culturale è nuovo per la nostra legislatura, ma è già in atto in alcuni paesi, è allo studio in altri.

La bontà della proposta e la nobiltà dei fini che si propone non ci fanno ignorare talune difficoltà che insorgono; ma noi riteniamo di aver mantenuto la nostra proposta in limiti di moderazione che praticamente eliminano ogni inconveniente.

A garanzia, infatti, che l'introduzione del nuovo congedo, aggiuntivo a quello delle ferie ordinarie, non pregiudichi le esigenze produttive dell'azienda, si prevede che l'obbligo di concessione delle ferie culturali non riguardi che un ristretto numero di lavoratori, in proporzione all'entità del personale occupato, che sarà fissato dal Ministro del lavoro. (In calce si riporta, a titolo di esempio, una tabella indicativa (a)). In caso di necessità, le aziende avranno la facoltà di rinviare di un anno le concessioni sollecitate; ma, ovviamente, ciò non potrà farsi per due anni di seguito e i congedi non fruiti in un anno si aggiungeranno a quelli previsti per l'anno successivo.

(a) Nelle imprese.

fino a	50 dipendenti	beneficiari	N.	2
da 51 a 100	"	"	"	4
da 101 a 150	"	"	"	6
da 151 a 200	"	"	"	8
da 201 a 300	"	"	"	10
da 301 a 500	"	"	"	14
da 501 a 1.000	"	"	"	20
da 1.000 a 2.000	"	"	"	30

A garanzia, inoltre, della serietà delle iniziative culturali per le quali si richiede la concessione delle ferie, il Ministro del lavoro fissa ogni biennio, con proprio decreto, l'elenco delle organizzazioni di lavoratori e delle istituzioni abilitate a promuovere iniziative culturali per le quali potrà essere chiesto il congedo ed esercita un controllo sull'idoneità della metodologia dei programmi, senza tuttavia entrare nel merito dei contenuti, che sono lasciati alla libera e responsabile scelta delle organizzazioni e istituzioni promotrici.

Sarà così possibile avviare a miglior soluzione un problema che non va ritenuto marginale ai fini della elevazione dei lavoratori e del progresso stesso della società, al quale i lavoratori recano un contributo decisivo.

L'ulteriore evoluzione tecnica e sociale, particolarmente per i vastissimi riflessi delle radicali trasformazioni che apporterà la più larga introduzione dell'automazione, proporrà nuovi modi di soluzione anche di questo problema, che la stessa contrattazione collettiva non tarderà ad affrontare.

Pare a noi, peraltro, che, anche davanti a queste prospettive, sia urgente affrontare il problema, per avviarcene almeno alla sua soluzione.

I proponenti confidano che la Camera, sensibile all'importanza del problema, vorrà approvare la presente proposta di legge, nella fiducia che anch'essa concorrerà alla responsabile elevazione sociale dei lavoratori italiani.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I lavoratori subordinati alle dipendenze di aziende private hanno diritto, qualora ne facciano richiesta, ad un congedo non remunerato della durata massima di dodici giornate lavorative, per partecipare a corsi residenziali e a sessioni di studio, concernenti la formazione sociale e professionale e l'educazione degli adulti.

ART. 2.

La richiesta deve essere presentata dal lavoratore almeno un mese prima dell'inizio del corso e della sessione, con l'indicazione della durata del corso e dell'organizzazione di lavoratori che ne è responsabile.

Il datore di lavoro, sentita la Commissione interna, qualora essa sia istituita, nei dieci giorni successivi comunica al lavoratore la concessione o meno del congedo.

In caso di diniego — che deve essere motivato — il lavoratore ha diritto ad ottenere il congedo entro l'anno seguente, nei limiti previsti dal successivo articolo 6.

ART. 3.

I corsi residenziali e le sessioni di studio di cui all'articolo 1 della presente legge possono essere istituiti da organizzazioni di lavoratori di importanza nazionale o da istituzioni culturali riconosciute idonee con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne pubblica l'elenco ogni biennio.

ART. 4.

L'elenco dei corsi residenziali e delle sessioni di studio istituite dalle organizzazioni di lavoratori o dalle istituzioni di cui al precedente articolo 3 deve essere presentato — unitamente ai relativi programmi — ogni anno, a cura delle stesse, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la loro autorizzazione ai fini della presente legge.

ART. 5.

Il periodo del congedo di cui all'articolo 1 della presente legge non può essere computato in conto delle ferie annuali retribuite ed è considerato come un periodo di lavoro effettivo, fatta eccezione per la corresponsione della retribuzione.

ART. 6.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa ogni biennio, con proprio decreto e per ciascun tipo di impresa, la percentuale numerica di lavoratori aventi diritto a beneficiare del congedo di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 7.

I contratti collettivi, generali o aziendali, possono contenere disposizioni più favorevoli ai lavoratori di quelle contenute nella presente legge.

ART. 8.

Gli impiegati civili dello Stato possono far valere come valido motivo, per ottenere il congedo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la partecipazione ai corsi residenziali e alle sessioni di studio di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge.

ART. 9.

Il personale dipendente dai comuni, dalle provincie o da enti di diritto pubblico ha diritto, qualora ne faccia richiesta, ad un congedo della durata massima di dodici giornate lavorative, per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge, nei limiti che saranno fissati dalle rispettive amministrazioni.

ART. 10.

I datori di lavoro che non ottemperano alle disposizioni della presente legge sono puniti con l'ammenda di lire 3.000 per ogni giornata di congedo non usufruita.